



**COMUNE di SAVONA**  
**ORDINANZA SINDACALE**

**CORPO POLIZIA MUNICIPALE**

N. ORDINANZA	DATA
37	29/05/2020

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO AMBULANTE SETTIMANALE DEL LUNEDÌ PER I FIORISTI IN VIGENZA DI MISURE TESE ALLA LIMITAZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.**

**IL SINDACO**

***VISTO:***

- l'articolo 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007, con particolare riguardo agli articoli 27, 28, 29, 118;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*”, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria tutte rispettivamente dal 4 al 20 maggio 2020;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;

***RICHIAMATI***, i D.P.C.M. del 10 e del 26 aprile 2020 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 rivolti a dettare disposizioni attuative del D.L 25 marzo 2020, n. 19, così come modificato;

***RICHIAMATO, altresì***, l'ordinanza della Regione Liguria n. 30 del 17 maggio 2020 con la

quale, tra l'altro, si prevede la riapertura delle attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche ovvero i mercati non più limitati ai soli generi alimentari;

**VALUTATO**, che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consiste nell'applicazione sistematica e continua delle norme di disciplina della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato attuale, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid -19;

**DATO ATTO, altresì**, che per quanto ancora in gran parte incerte le dinamiche di diffusione e pervasività del virus fra la popolazione umana, è a questo punto dimostrata la trasmissibilità per via respiratoria e un'elevata capacità di contagio, circostanza che appare tanto più confermata nell'ambito di spazi ristretti e che detto rischio sia da valutare in particolare laddove si trattano/commercializzano ovvero si manipolano merci, in linea con le raccomandazioni previste dall'allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e seguenti;

**DATO ATTO, ancora**, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità quantomai doverosa di integrare, all'interno del perimetro stabilito dalla normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali;

**PRESO ATTO**, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, come modificato, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Sez. V del TAR Campania n. 416, depositato il 18 marzo 2020, che ha riconosciuto la fondatezza delle ordinanze regionali in materia sanitaria che impongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

**PRESO ATTO**, dell'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020 ;

**RICHIAMATE, inoltre**, le precedenti ordinanze Sindacali che regolano la disciplina mercatale nella nuova area centrale di Savona, a seguito dello spostamento del mercato settimanale dalla Piazza del Popolo, con particolare riguardo a quella dove si è dato avvio alle operazioni mercatali di soli generi alimentari e successivamente di tutte le categorie commerciali;

**VALUTATO**, l'esito della riunione svolta in modalità video conferenza con le Associazioni di categoria e l'Assessore allo sviluppo Economico avvenuta in data 29 maggio 2020, posto l'esigenza di dettare regole tese al contenimento del contagio da Covid-19, con particolare riguardo alla necessità di ricollocare temporaneamente alcuni banchi mercatali dei fioristi, al fine di estendere la superficie utile all'utenza, onde non creare, nell'attuale posizione, assembramenti involontari di persone in considerazione degli scarsi spazi a loro disposizione;

**CONSIDERATO, altresì**, di aver già fornito con proprio precedente provvedimento adeguati indirizzi operativi chiari agli operatori commerciali, agli organi comunali preposti al

controllo, per tutte le attività amministrative derivanti dall'esercizio delle attività commerciali di cui trattasi, con particolare riguardo al mantenimento della distanza sociale, fra gli avventori, gli stessi esercenti l'attività commerciale ed i loro lavoratori, nonché all'innalzamento delle misure igienico sanitarie a tutela di tutti ovvero della comunità nel suo complesso, che si intendono integralmente richiamati;

***VISTO, infine:***

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- l'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative” di cui all'ordinanza regionale n. 30 del 17 maggio 2020;

***CONFERMA***, la propria precedente ordinanza sulle modalità di ripresa dell'attività commerciali mercatali;

**ORDINA**

agli operatori commerciali ambulanti di fiori di Piazza del Popolo, contraddistinti dalle concessioni di posteggi dal n. 1 al n. 8, la ricollocazione, sino a nuove diverse disposizioni, in ragione delle loro dimensioni, nella C.so Italia così come segue:

- posteggi n.1, n.2, n.3, n.6, n.7 in C.so Italia lato ponente tratto da Via Verzellino a Via Astengo;
- posteggi n.4, n.5 in C.so Italia lato ponente tratto da Piazza Giulio II e Via Verzellino;
- posteggio n. 8 C.so Italia lato levante fronte Piazza Sisto IV;

la conferma di tutte le prescrizioni per lo svolgimento delle attività commerciali mercatali come da proprio precedente provvedimento.

***MANDA***

- al Corpo della Polizia Locale di Savona, all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché al Servizio Commercio per la divulgazione alle Associazioni di Categoria;
- la notifica via mail della presente a: Regione Liguria; Prefettura; Questura; Comando Provinciale dei Carabinieri; Comando Provinciale della Guardia di Finanza; Comando Provinciale Vigili del Fuoco; ASL II – Dipartimento Igiene e Prevenzione; Dirigenti Settori Comunali; ATA S.p.A.

***AVVERTE***

- che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che dalla violazione della presente ordinanza, a sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato.

Savona, 29/05/2020

IL SINDACO  
(Avv. Ilaria CAPRIOGLIO)

CAPRIOGLIO ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 37 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 29/05/2020 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.